II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 1994

relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del trattato CE (IV/30.525 — Agenzia internazionale dell'energia)

(I testi in lingua spagnola, tedesca, inglese, francese, italiana e portoghese sono i soli facenti fede)

(94/153/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 6 e 8,

vista la domanda presentata alla Commissione il 12 ottobre 1993 dal presidente del comitato consultivo dell'industria petrolifera dell'Agenzia internazionale dell'energia (AIE) per conto di tutte le « società segnalanti » dell'Agenzia stessa ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento n. 17, con la quale si chiede il rinnovo dell'esenzione di cui all'articolo 85, paragrafo 3 del trattato, concessa in forza della decisione 83/671/CEE della Commissione [2],

vista la pubblicazione [3] — effettuata a norma dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17 — della descrizione sommaria delle pratiche concordate da imprese petrolifere che risultano necessarie per attuare il sistema di assegnazioni di emergenza nell'ambito del Programma internazionale per l'energia (PIE), e viste le modificazioni apportate a tale programma successivamente alla decisione 83/671/CEE con la quale la Commissione aveva concesso per tali pratiche concordate un'esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, fino al 31 dicembre 1993,

sentito il comitato consultivo per le intese e le posizioni dominanti, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento n. 17,

considerando quanto segue :

I. I FATTI

(1) Il Programma internazionale per l'energia (nel prosieguo : PIE) è nato da un accordo firmato il 18 novembre 1974. Attualmente vi partecipano ventitré paesi membri dell'OCSE. Gli scopi del PIE sono precisati nella summenzionata decisione della Commissione. Con il PIE si intende far fronte alle eventuali interruzioni delle forniture petrolifere, garantendo la disponibilità di scorte petrolifere cui si può fare ricorso in situazioni di emergenza, limitando la domanda e ripartendo equamente le scorte disponibili tra i paesi partecipanti all'accordo in base ad un'apposita procedura di assegnazione.

Le modalità di attuazione del PIE sono descritte nella comunicazione pubblicata a norma dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17 [4] e nella decisione 83/671/CEE.

(2) Nel tempo intercorso dalla decisione 83/671/CEE la situazione ha subito la seguente evoluzione :

[1] GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
[2] GU n. L 376 del 31. 12. 1983, pag. 30.
[3] GU n. C 300 del 6. 11. 1993, pag. 8.
[4] GU n. C 199 del 26. 7. 1983, pag. 2.

a) attualmente fanno parte dell'IAB (comitato consultivo dell'industria petrolifera — Industry Advisory Board) 18 società petrolifere ed una associazione di società petrolifere (nel dicembre 1983 le società petrolifere erano 16 e le associazioni erano due). L'IAB coadiuva l'AIE nel garantire un efficace funzionamento delle misure di emergenza. Le società petrolifere e l'associazione fanno tutte parte del gruppo di « società segnalanti », che conta attualmente 41 membri ;

b) la procedura d'assegnazione ha subito alcuni cambiamenti. Al manuale per la gestione delle situazioni d'emergenza pubblicato dall'Agenzia — la cui ultima versione risale al dicembre 1982 — sono state apportate due modifiche. La prima ha reso esplicito il principio secondo cui i prezzi praticati nell'ambito di eventuali transazioni su prodotti petroliferi che abbiano luogo in seguito all'attivazione del sistema di ripartizione d'emergenza debbono basarsi sulle condizioni comuni vigenti nelle transazioni commerciali della stessa natura. La seconda modifica stabilisce le procedure per risolvere i problemi derivanti da eventuali serie discordanze nei dati relativi alle disponibilità di petrolio presentati da diversi paesi membri durante un'emergenza ;

c) un altro importante cambiamento concernente la rapidità dell'intervento — che peraltro non si ripercuote direttamente sul sistema delle ripartizioni d'emergenza — è costituito dal CERM (Coordinated Emergency Response Measures), un dispositivo di interventi coordinati per far fronte alle situazioni di emergenza. Nell'ambito del CERM i governi membri dell'AIE hanno convenuto di prendere in considerazione, già nelle prime fasi delle crisi energetiche, l'impiego coordinato delle scorte petrolifere nonché l'adozione di misure complementari per contenere la domanda ;

d) in ordine ai comportamenti da porre in essere nel corso della procedura di assegnazione (l'accordo fa riferimento a comportamenti di tipo 1, 2 e 3) si sono avuti cambiamenti per quanto riguarda il tipo 1 e il tipo 2. In considerazione dell'evoluzione strutturale del mercato petrolifero, oltre che delle accresciute capacità di calcolo di cui il segretariato dispone nella gestione di un'eventuale crisi, nel 1986 sono stati apportati miglioramenti al dispositivo di emergenza. Si è deciso di prorogare il periodo fissato per sollecitare, elaborare e attuare le « offerte volontarie a circuito chiuso » fatte dalle società (segnalanti e non segnalanti) allo scopo di riorganizzare le forniture di petrolio in risposta a situazioni di emergenza e anche per accelerare l'approvazione di tali offerte da parte del coordinatore delle assegnazioni. Pertanto, nell'ambito della proposta « Wider Window », le cosiddette « offerte volontarie a circuito chiuso » possono venir presentate all'ISAG ovvero al segretariato dell'AIE in quasi tutte le fasi di una procedura d'assegnazione e non soltanto in momenti determinati ;

e) se si esamina la situazione del mercato petrolifero, si rileva che nel decennio trascorso si è verificata un'evoluzione significativa. Nel corso degli anni '70 i paesi dell'OCSE sono riusciti a ridurre la loro dipendenza energetica diminuendo i consumi, sfruttando nuovi giacimenti (Alaska, Mare del Nord) e sviluppando altre fonti d'energia (energia nucleare, fonti rinnovabili). Dal 1985 in poi si rileva peraltro una tendenza all'aumento delle importazioni petrolifere che verosimilmente è destinata a continuare : l'AIE prevede che la quota della domanda dell'OCSE soddisfatta da importazioni nette salirà dall'attuale 60 % circa al 70 % nel corso del primo decennio del secolo prossimo. La maggior parte di queste importazioni aggiuntive proverrà dalle principali zone di produzione, la cui endemica instabilità politica aumenta il rischio di interruzioni delle forniture per i paesi dell'OCSE. Occorrerà pertanto che l'AIE mantenga, aggiorni e periodicamente verifichi la propria capacità di fare fronte a situazioni d'emergenza.

Produzione di petrolio greggio e di gas naturale (NGL-Natural Gas Liquids)

	1980	1988	1990	1992 (*)
			(in milioni di tonnellate)	
paesi della CE (1)	93	142	116	135
Paesi dell'OCSE (2)	702	780	740	761
Totale mondiale (2)	2 924	3 090	3 189	3 180
			(in milioni di barili al giorno)	
Paesi della CE (1)	2	3	2,5	2,9
Paesi dell'OCSE (2)	15	16,6	15,9	16,4
Totale mondiale (2)	63	63,3	65,6	65,4

(*) Dati provvisori

Fonti : (1) Eurostat.
(2) Statistiche dell'AIE.

Importazioni ed esportazioni di petrolio greggio e NGL

(in milioni di tonnellate)

	1978	1988	1990	1992 (*)
Paesi della CE (1)				
Importazioni	527	450	471	502
Esportazioni	44	80	67	71
Paesi dell'OCSE (2)				
Importazioni	1 251	934	1 040	1 104
Esportazioni	63	171	174	211

(*) Dati provvisori

Fonti : (1) Eurostat.
(2) Statistiche dell'AIE.

(3) La richiesta di prorogare l'esenzione per un ulteriore periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 1994 è motivata dalla necessità di consentire alle società petrolifere di continuare la cooperazione nell'attuare il sistema delle ripartizioni di emergenza. Infatti, il sistema di riparto fa in larga misura affidamento sulla cooperazione di tutti gli operatori del settore petrolifero allo scopo di coordinare la ridistribuzione delle scorte di petrolio disponibili, nell'osservanza delle regole di ripartizione definite dall'accordo PIE.

II. OSSERVAZIONI DEI TERZI INTERESSATI

(4) A seguito della pubblicazione della notificazione, effettuata a norma dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17, la Commissione non ha ricevuto nessuna osservazione da parte di terzi.

III. VALUTAZIONE GIURIDICA

A. Articolo 85, paragrafo 1

(5) Per i motivi già esposti dalla Commissione nella richiamata decisione 83/671/CEE — ai quali è opportuno fare riferimento anche nel presente caso — l'accordo stipulato dalle società petrolifere per la cooperazione reciproca e con l'AIE nell'ambito del PIE integra gli estremi di una pratica concordata ricadente nell'ambito dell'articolo 85, paragrafo 1, in particolare per le seguenti ragioni :

a) lo scopo e l'effetto della concertazione fra le società petrolifere è costituito dal riconoscimento e dalla ripartizione equilibrata dei diritti e degli obblighi di assegnazione delle parti. Ciò implica che, in alcuni casi, il petrolio verrà diretto verso destinazioni alle quali non affluirebbe se non venisse attivato il meccanismo predisposto dall'AIE ;

b) il comportamento di tali società, quando si scambiano informazioni in seno all'AIE, può incidere sulla successiva condotta di mercato delle concorrenti, rendendola diversa da quella che sarebbe stata in assenza dello scambio di informazioni ;

c) gli eventuali effetti di tali restrizioni sulla concorrenza possono essere rilevanti. Le imprese iniziano a concertarsi sul meccanismo di assegnazione quando si verifica (o possa ragionevolmente presumersi che si verifica) un calo del 7 % delle forniture petrolifere a disposizione di tutti i paesi dell'AIE o di uno di essi. Quando il sistema entra in funzione ogni mese possono venire ridistribuiti parecchi milioni di tonnellate di petrolio ;

d) lo sforzo solidale delle società petrolifere per ridistribuire le disponibilità petrolifere può avere effetti rilevanti sui flussi commerciali tra gli Stati membri. Il flusso consueto delle forniture petrolifere può risultarne modificato al fine di soddisfare i diritti e gli obblighi di assegnazione in riferimento alla situazione di ciascun paese partecipante.

B. Articolo 85, paragrafo 3 del trattato CE

(6) In base alle informazioni di cui dispone, la Commissione è giunta alla conclusione che i vantaggi insiti nel comportamento concordato delle società petrolifere continuano a costituire, ancora oggi, un motivo sufficiente per l'applicazione, dell'articolo 85, paragrafo 3. Le modifiche apportate al sistema dopo il 1983 non infirmano le motivazioni dell'esenzione concessa nel 1983 poiché mirano a migliorare il processo di ridistribuzione e ad adeguarlo alle trasformazioni della struttura del mercato petrolifero, nonché ai miglioramenti tecnici.

a) La concertazione tra le imprese petrolifere contribuisce effettivamente a migliorare la distribuzione dei prodotti in questione ed a promuovere il progresso economico, poiché diminuisce le difficoltà e le ripartisce fra tutti i partecipanti qualora si verifichi una interruzione o una turbativa delle forniture.

b) La concertazione tra le società petrolifere riserva ai consumatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, poiché tale pratica concordata ridurrà presumibilmente al minimo l'impatto di una eventuale contrazione degli approvvigionamenti sull'economia complessiva dei paesi partecipanti al sistema, con conseguenti immediati vantaggi per i consumatori.

c) La concertazione tra le società, finalizzata all'opportuna ripartizione dei quantitativi, non eccede quanto è necessario per raggiungere gli scopi del PIE.

d) La pratica concordata non dà alle imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi. La concorrenza fra le società petrolifere continuerà ad esistere sotto tutti i profili, se si prescinde dai diritti e dagli obblighi di assegnazione.

IV. ARTICOLI 6 E 8 DEL REGOLAMENTO N. 17

(7) La domanda diretta ad ottenere il rinnovo dell'esenzione concessa dalla decisione 83/671/CEE è stata inoltrata dal presidente dell'IAB anteriormente al 31 dicembre 1993, data in cui la suddetta decisione cessa di avere efficacia. In conformità all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento n. 17, la presente decisione della Commissione deve avere effetto dal 1° gennaio 1994.

(8) A norma dell'articolo 3 della decisione 83/671/CEE, le società petrolifere sono tenute ad informare la Commissione quanto prima possibile in merito a:

1) qualsiasi modifica, adottata dal consiglio direttivo o dalle organizzazioni nazionali per le ripartizioni di emergenza, delle norme che regolano il sistema delle assegnazioni petrolifere di emergenza e la partecipazione delle società petrolifere a tale sistema;

2) qualsiasi consultazione con società petrolifere prevista dall'articolo 19, paragrafi 6 e 7 e dall'articolo 55, paragrafo 3 del Programma internazionale per l'energia e qualsiasi comunicazione effettuata, in forza delle stesse disposizioni, dalle società all'Agenzia internazionale per l'energia o ai governi nazionali, di dati relativi in particolare a importazioni, esportazioni, produzione e scorte nazionali;

3) la dichiarazione dell'inizio di qualsiasi emergenza;

4) qualsiasi proposta o intesa per una verifica del sistema delle assegnazioni petrolifere di emergenza o del sistema di comunicazione dei dati.

L'esenzione era stata subordinata all'obbligo di consentire l'accesso dei rappresentanti della Commissione a tutte le consultazioni con le società petrolifere ai sensi dell'articolo 19, paragrafi 6 e 7 o dell'articolo 55, paragrafo 3 del PIE e a tutte le riunioni del gruppo consultivo per gli approvvigionamenti dell'industria (o dei suoi sottogruppi) o del comitato consultivo dell'industria (o dei suoi sottogruppi) indette in caso di attuazione del meccanismo delle assegnazioni o di collaudo del sistema. Inoltre, ai rappresentanti della Commissione doveva essere consentito l'accesso, a richiesta, a tutti i documenti e alle altre informazioni relative a tali consultazioni, riunioni e verifiche che fossero in possesso o che fossero sotto il controllo di qualunque società destinataria della decisione del 1983, nonché a tutti i documenti e informazioni in tal modo posseduti o controllati e inerenti ad attività del tipo 2 e del tipo 3 e ad attività del tipo 1 che fossero state comunicate alla Commissione.

Gli obblighi di segnalazione sono stati osservati durante tutto il periodo di validità dell'esenzione ed è opportuno che vengano imposti nuovamente — per tutta la durata della nuova esenzione — ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento n. 17.

(9) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento n. 17, le decisioni che la Commissione adotta in applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato devono indicare la durata della loro efficacia. Nel caso in esame è opportuno che la decisione venga prorogata per un periodo di dieci anni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'esenzione concessa dalla decisione 83/671/CEE è prorogata fino al 31 dicembre 2003.

Articolo 2

L'esenzione è subordinata agli stessi obblighi di segnalazione indicati nell'articolo 3 della decisione 83/671/CEE.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Articolo 4

Sono destinatarie della presente decisione le seguenti società :

— Amerada Hess Corporation,
1185, Avenue of the Americas,
New York, NY-10036,
USA ;

— Amoco Corporation,
200, East Randolph Drive,
Chicago, IL-60601,
USA ;

— Anonima Petroli Italiana (API),
Corso d'Italia, 6,
00198 Rome,
Italy ;

— Ashland Oil, Inc.,
2000, Ashland Drive,
Russell, KY-41169,
USA ;

— Atlantic Richfield Company,
1601, Bryant Street,
Dallas, TX-75228,
USA ;

— BP Oil International Limited,
Britannic House,
1, Finsbury House,
London, EC2M 7BA,
United Kingdom ;

— Caltex Petroleum Corporation,
125, E. John Carpenter Freeway,
Irving, TX-75062-2794,
USA ;

— Chevron Corporation,
225, Bush Street,
San Francisco, CA-94104-4289,
USA ;

— Compañía Española de Petróleos, SA (Cepsa),
Apartado 671,
Avenida de América, 32,
Madrid 2,
Spain ;

— Conoco Inc.,
600 N. Dairy Ashfort Road,
Houston, TX-77079,
USA ;

— Cosmo Oil Co. Ltd,
Toshiba Building,
1-1, Shibaura, 1-Chome,
Minato-ku,
Tokyo, 105,
Japan ;

— DEA Mineralöl AG,
Überseering 40,
22297 Hamburg,
Germany ;

— Ente Nazionale Idrocarburi (ENI) Agip Petroli SpA,
Via Laurentina, 449,
00142 Rome,
Italy ;

— Exxon Corporation,
200, Park Avenue,
Florham Park,
NJ-07932,
USA ;

— Idemitsu Kosan Co., Ltd,
1-1, 3-Chome, Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100,
Japan ;

— Japan Energy Corporation,
10-1, Toranomon 2-Chome,
Minato-Ku,
Tokyo 105,
Japan ;

— Mabanaft GmbH,
Admiralitätsstr. 55,
20459 Hamburg,
Germany ;

— Mitsubishi Oil Co., Ltd,
2-4, Toranomon, 1-Chome,
Minato-ku,
Tokyo 105,
Japan ;

— Mobil Oil Corporation,
3225, Gallows Road,
Fairfax, VA-22037,
USA ;

— Neste Oy,
POB 20,
FIN-02151 Espoo,
Finland ;

— Norsk Hydro as,
PO Box 220,
N-1321, Stabekk,
Norway ;

— OK Petroleum AB,
S-11590 Stockholm,
Sweden ;

— ÖMV AG,
Otto-Wagner-Platz 5,
A-1090 Vienna,
Austria ;

— Petro-Canada Products Ltd,
PO Box 2844,
150 6th Avenue S.W.,
Calgary,
Alberta, T2P 3E3,
Canada ;

— Petrofina SA,
rue de l'Industrie, 52,
1040 Brussels,
Belgium ;

— Petrogal, SA,
R. Mouzinho da Silveira, 26-7,
1200 Lisbon,
Portugal ;

— Petróleos del Norte, SA (Petronor),
Paseo de la Castellana, 280,
28046 Madrid,
Spain ;

— Petroleum Association of Japan (PAJ),
Keidanren Building,
1-9-4, Ohtemachi,
Chiyoda-Ku,
Tokyo 100,
Japan ;

— Praoil,
Strada 2, Pal. F7,
20090 Assago,
Milan,
Italy ;

— Phillips Petroleum Company,
17 D3 Phillips Building,
Bartlesville, OK 74004,
USA ;

— Repsol, SA,
Paseo de la Castellana, 278,
28046 Madrid,
Spain ;

— Shell International Petroleum Co., Ltd,
Shell Centre,
London, SE1 7NA,
United Kingdom ;

— Shell Oil Company,
901 Louisiana,
Houston, TX 77002,
USA ;

— Société nationale Elf Aquitaine,
Tour Elf,
Cedex 45,
92078 Paris-La Défense,
France ;

— Statoil,
Postbox 300,
4001 Stavanger,
Norway ;

— Sun Oil Company, Inc.,
1801, Market Street,
Philadelphia, PA-19103-1699,
USA ;

— Texaco Inc.,
2000 Westchester Avenue,
White Plains, NY-10650,
USA ;

— Total SA,
Tour Total,
24, Cours Michelet,
Cedex 47,
92069 Paris-La Défense,
France ;

— Türkiye Petrol Rafinerili AS (TÜPRAS),
41002 Izmit,
Turkey ;

— VEBA Öl AG,
Alexander-von-Humboldt-Straße,
45876 Gelsenkirchen,
Germany ;

— Wintershall AG,
Friedrich-Ebert-Straße 160,
34119 Kassel,
Germany.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1994.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione